



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2015**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di origine italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Appare sempre più necessario ammodernare l'attuale disciplina sul riconoscimento del possesso dello *status civitas* italiano per i cittadini stranieri di origine italiana, che potenzialmente interessa 80 milioni di oriundi.

Innovazione che deve basarsi su un'integrazione delle modalità attualmente previste per ottenere tale riconoscimento, lasciando invariati i requisiti previsti dalle leggi e dalle circolari ministeriali in materia.

Si tratta di affiancare agli attuali procedimenti attivabili presso le rappresentanze consolari italiane (per i residenti all'estero) e presso i comuni italiani (per coloro che abbiano trasferito la loro residenza in Italia), una procedura che consenta agli oriundi italiani di presentare l'istanza presso il comune italiano di nascita dall'ascendente che per primo emigrò stabilmente al di fuori dei confini nazionali, o, in alternativa, a un comune appartenente alla medesima regione.

Si mira primariamente a ridurre le molteplici zone d'ombra generate dal combinato effetto dovuto ai limiti dell'attuale disciplina unito all'imponente numero di potenziali richiedenti. Si registrano infatti numerosi episodi in Italia e all'estero che di fatto violano le normative amministrative e in taluni casi possono essere fonte di responsabilità penale. Fenomeni che possono arrivare alla corruzione e al malaffare, che trovano terreno fertile negli obsoleti meccanismi che disciplinano la materia a fronte di un diritto che gli oriundi italiani rivendicano con piena legittimità.

In secondo luogo si intendono favorire le persone residenti all'estero in possesso di tutti i requisiti di discendenza verso la piena esplicazione del proprio diritto alla cittadi-

nanza italiana, agevolandole nel conseguire tale *status* che per le stesse rappresenta l'orgoglio di essere riconosciute cittadini italiani. Trattasi di persone che non hanno scelto l'Italia come luogo ove fissare la propria residenza e quindi tale proposta legislativa non intende nella maniera più assoluta aprire indiscriminatamente i confini nazionali e creare ulteriori forme massicce di immigrazione incontrollata.

Terzo caposaldo del progetto legislativo risiede nella concreta possibilità di stimolare numerosi soggiorni di breve durata in Italia da parte di moltissimi stranieri discendenti dal ceppo italico che contribuirebbero, con le loro presenze nell'arco di molti anni, al rilancio dell'economia nazionale. Presenze individuali a cui facilmente si potrebbero legare quelle dei familiari, generando un incremento dell'indotto per gli operatori economici nazionali in particolare negli ambiti alberghiero, dei trasporti e della ristorazione.

Il quarto punto qualificante risiede nell'inserimento di ulteriori modifiche alla legge n. 91 del 1992 già presentate recentemente con disegni di legge nell'ottica di migliorare l'intero impianto legislativo in materia, in un quadro generale di razionalizzazione e coordinamento degli interventi di ammodernamento della disciplina. In particolare:

atto Senato n. 687 del 22 maggio 2013, d'iniziativa dei senatori Giacobbe, Turano, Micheloni, Amati, Di Giorgi, Pagliari, Zin, Aiello, Carraro, Casson, Dalla Tor, Del Barba, Di Biagio, Fabbri, Favero, Marco Filippi, Finocchiaro, Fornaro, Gatti, Fausto Guilherme Longo, Manassero, Marcucci, Mauro Marino, Pagano, Parente e Razzi.

Le questioni che questo disegno di legge affronta sono sostanzialmente tre:

- la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, così come regolato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91;

- l'eliminazione delle remore procedurali che si frappongono al pieno riconoscimento della facoltà di trasmissione della cittadinanza da parte della donna che abbia perduto la cittadinanza italiana senza sua volontà per matrimonio contratto con straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione;

- la possibilità di riacquisto della cittadinanza attraverso l'espressione della propria volontà per lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini di nascita.

Atto Senato n. 994 del 6 agosto 2013, d'iniziativa del senatore Fausto Guilherme Longo.

Il disegno di legge interviene in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti. Intervento normativo proposto a seguito della sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 della Corte suprema di cassazione che ha riconosciuto lo *status* di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadini stranieri anche se contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.

Si rimanda alle singole proposte legislative (atti Senato n. 687 e n. 994) la parte relativa alle ragioni ispiratrici delle stesse.

I dati sugli stranieri di origine italiana residenti all'estero sono estremamente significativi in merito alla necessità di offrire nuove finestre di applicabilità alla disciplina oggetto del presente disegno di legge.

All'estero, oltre ai 4 milioni di italiani che hanno la cittadinanza (quindi con passaporto e diritto di voto) sono stimati 80 milioni di oriundi secondo varie autorevoli

fonti, come i rapporti della Fondazione Migrantes (25 milioni in Brasile, 20 in Argentina, 17,8 negli Stati Uniti e in Francia, 1,5 in Canada, 1,3 in Uruguay, 0,8 in Australia, 0,7 in Germania, 0,5 sia in Svizzera sia in Perù). Dati in linea con i flussi emigratori che, dall'Unità d'Italia ai primi decenni del secolo scorso, hanno visto oltre 30 milioni di italiani spostarsi stabilmente all'estero.

I dati sono eloquenti e sufficienti a far comprendere come le rappresentanze consolari italiane, soprattutto nelle nazioni americane, non possono oggettivamente far fronte alle richieste.

Pertanto, soprattutto negli ultimi due decenni, si sono verificate numerose forzature in Italia dove lo strumento della residenza è stato utilizzato in maniera impropria al solo fine di ottenere la cittadinanza, pur mantenendo il luogo abituale di vita nel Paese estero. E come già evidenziato tali forme di abuso della normativa sono diventate il crocevia per fenomeni criminosi e di irregolarità amministrative.

L'idea fondamentale è quindi quella di fornire un nuovo strumento per le persone che hanno il pieno diritto di vedersi riconosciuto lo *status civitatis* italiano, che superi i gravi limiti imposti dall'attuale normativa, che riduca i fenomeni criminosi connessi alle attuali procedure e che infine possa contribuire al rilancio dell'economia nazionale incrementando le presenze turistiche in Italia favorendo ulteriormente il legame tra gli oriundi e le terre di origine.

È importante sottolineare che, nel presente disegno di legge, il perfezionamento della procedura mira anche a portare all'iscrizione dei richiedenti presso l'Aire, l'anagrafe degli Italiani residenti all'estero, e permetterà di conferire pienezza a un diritto che gli oriundi italiani hanno già nella loro sfera personale solo dietro una loro precisa manifestazione di volontà.

L'attuale contesto normativo riguardante il tema del riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stra-

nieri di ceppo italiano fa riferimento a due leggi principali (la n. 91 del 5 febbraio 1992 e, in via secondaria, la n. 555 del 13 giugno 1912) e a una serie di circolari del Ministero dell'interno (in particolare la K.28.1 dell'8 aprile 1991, considerata pienamente valida anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992).

A fronte di determinati requisiti relativi alle certificazioni anagrafiche degli ascendenti (nascita, matrimonio e morte), lo straniero di origine italiana può vedersi attribuita *iure sanguinis* la cittadinanza italiana, mantenendo la propria.

Due sono le sedi dove proporre l'istanza:

a) presso la rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti;

b) presso il comune italiano dove lo straniero fissa la residenza con lo scopo di vivere in Italia a titolo definitivo, quindi solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano.

Lo scopo della presente ipotesi di integrazione normativa riguarda la possibilità di creare una terza via per proporre l'istanza di riconoscimento dello *status civitatis* italiano agli stranieri di origine italiana, presentando la domanda al comune di nascita dell'ascendente italiano emigrato all'estero da cui trae origine la propria famiglia, o a un comune della medesima regione.

Si tratterebbe quindi di aprire una terza finestra (in aggiunta alle ambasciate/consolati e comuni italiani di residenza) per ampliare la possibilità di riconoscere un diritto che lo straniero di origine italiana ha nella propria sfera personale.

Tale nuova procedura andrà disciplinata in maniera esaustiva in base ai seguenti punti qualificanti:

1) deve essere inviata una domanda preliminare dall'interessato, o da un proprio

delegato in Italia, al comune italiano di origine dell'ascendente emigrato all'estero, o a un comune della stessa regione, allegando copia della documentazione richiesta dalle attuali normative e circolari o tramite posta elettronica certificata (PEC) o per mezzo della tradizionale forma cartacea;

2) il comune italiano presso il quale sarà instaurato il procedimento, verificati tutti i presupposti, la documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti previsti presso le autorità italiane o estere, avrà 150 giorni (5 mesi) per completare l'*iter* preliminare e inviare una comunicazione al richiedente (anche tramite PEC e/o tramite un proprio delegato in Italia), invitandolo a presentare personalmente entro dodici mesi la richiesta definitiva e la documentazione in originale al fine di ottenere la certificazione del riconoscimento dello *status civitatis* italiano con la quale potrà poi chiedere l'iscrizione presso l'Aire al consolato di riferimento all'estero, anche al fine di esercitare il diritto di voto;

3) il comune, tramite un provvedimento specifico e motivato, potrà rifiutare la concessione dello *status civitatis* italiano solo in caso di presentazione di documentazione irregolare (con possibilità di integrarla o sanarla entro 90 giorni dalla segnalazione che riceverà dal comune con relativa sospensione del predetto termine di 150 giorni) o di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le autorità italiane all'estero o di quelle straniere, interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore;

4) introduzione del versamento dei diritti di stato civile pari complessivamente a 500 euro a favore del comune ove verrà effettuata l'istanza: 300 euro dovranno essere corrisposti con l'invio della domanda a pena di improcedibilità, i restanti 200 euro saranno versati nella fase conclusiva che si svolge in Italia alla presenza del richiedente, una volta superato positivamente l'esame preliminare della documentazione inviata in copia.

Attualmente questo importo non viene richiesto per le persone residenti nei comuni italiani ma verrebbe giustificato dalla specialità e dalla complessità della nuova procedura che dovrà essere affrontata dagli uffici dello stato civile, dalla responsabilità che ne consegue a carico di questi ultimi, dal fatto che si tratta di un nuovo adempimento che viene previsto in carico al comune.

Presso i consolati esteri l'importo è pari a 300 euro, dal 2014 (prima gratuito).

I diritti di stato civile dovranno essere destinati in parte al comune, in parte all'ufficio di stato civile a fronte del carico di lavoro aggiuntivo e in parte per le finalità di cui all'articolo 42, primo comma, della legge n. 604 del 1962.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Lo straniero di origine italiana residente all'estero, in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, può presentare l'istanza di riconoscimento, oltre che alla rappresentanza consolare italiana di riferimento nel proprio Paese, anche al sindaco del comune di nascita dell'ascendente italiano che per primo emigrò stabilmente all'estero o a un comune della stessa regione.

2. La richiesta preliminare deve contenere copia dei documenti prescritti dalle leggi e dalle circolari vigenti in materia e può essere inviata al comune, anche per il tramite di un delegato, per posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata.

3. Nel corso della fase preliminare, l'ufficio dello stato civile del comune presso il quale è instaurato il procedimento deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti e la documentazione prodotta, nonché effettuare gli accertamenti in Italia e all'estero previsti dalle leggi e dalle circolari in materia nel termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della richiesta preliminare.

4. Il comune può rifiutare il riconoscimento della cittadinanza italiana con provvedimento specifico e motivato solo in presenza:

a) di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le autorità italiane all'estero o quelle straniere, interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore;

b) di documentazione irregolare, fatta salva la possibilità per l'interessato di inte-

grare o sanare la documentazione medesima entro novanta giorni dalla richiesta ricevuta dal comune; in tal caso il termine di cento-cinquanta giorni previsto dal comma 3 è sospeso per novanta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato della richiesta da parte del comune.

5. In caso di conclusione positiva della fase preliminare, l'ufficio di stato civile invia una comunicazione al richiedente, anche per mezzo di posta elettronica certificata o tramite un proprio delegato in Italia, invitandolo a presentarsi personalmente entro dodici mesi dal ricevimento della comunicazione, concordando un appuntamento per ottimizzare le esigenze di viaggio e soggiorno del richiedente stesso.

6. Al fine di ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana dei propri ascendenti e, conseguentemente, la certificazione inerente al riconoscimento della cittadinanza italiana in suo favore, l'interessato deve formulare richiesta definitiva, comparendo personalmente al comune, senza possibilità di nominare un delegato, nonché produrre in originale la documentazione già inviata in sede di richiesta preliminare.

7. A decorrere dalla richiesta definitiva sottoscritta dall'interessato e presentata personalmente, l'ufficio dello stato civile deve verificare la documentazione presentata in originale entro il termine di trenta giorni. Qualora emergano contraffazioni o alterazioni, è obbligato a denunciare l'interessato in sede penale e a rifiutare il riconoscimento della cittadinanza italiana.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 7, l'ufficio di stato civile, nell'ottica di ridurre al minimo i tempi di conclusione del procedimento, provvede:

a) alla consegna diretta della certificazione, fissando un secondo appuntamento entro i tre giorni successivi, con relativo slittamento se il termine cade in un giorno festivo o pre-festivo;

b) o, in alternativa, entro sessanta giorni, alla spedizione della certificazione presso la residenza del richiedente, a mezzo posta raccomandata a carico del comune.

9. Con tale certificazione l'interessato, entro i novanta giorni successivi al riconoscimento, deve fare richiesta di iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) presso la rappresentanza diplomatica italiana di riferimento, come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, anche al fine di esercitare il diritto di voto.

10. A beneficio del comune presso il quale è instaurato il procedimento è previsto il versamento dei diritti di stato civile pari a 500 euro, da corrispondere:

a) quanto ad euro 300 assieme all'invio della richiesta preliminare secondo le modalità indicate dal comune medesimo, a pena di inammissibilità della richiesta;

b) quanto ad euro 200, ove compiuta positivamente la fase preliminare, assieme alla presentazione in Italia della richiesta definitiva e della documentazione in originale.

11. Nel caso l'istanza preliminare sia rigettata, i diritti di stato civile di cui al comma 10 non possono essere restituiti.

12. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile sono destinati:

a) all'ufficio di stato civile, per un importo pari al 15 per cento dei versamenti corrisposti in fase di richiesta preliminare di cui al comma 10, lettera a);

b) per le finalità di cui all'articolo 42, primo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, per un importo pari al 10 dei versamenti corrisposti in fase di richiesta preliminare di cui al comma 10, lettera a), e per un importo pari al 10 dei versamenti corrisposti nella fase di richiesta definitiva di cui al medesimo comma 10, lettera b)».



## Art. 2.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Sono cittadini:

a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera a), anche se deceduta, e anche se nato prima del 1° gennaio 1948;

c) i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1948»;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I*. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana»;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *I*. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite»;

d) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione se effettua una dichiarazione in tale senso».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 17-*quater*. - 1. Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1, gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare o, limitatamente ai casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1-*bis*, al comune di origine dell'ascendente che emigrò all'estero o a un comune della stessa regione ai sensi dell'articolo 7-*bis*. La dichiarazione è corredata della documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2. Il decreto di cui all'articolo 17-*quater* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



